SUPERARE L'HANDICAP

Diritto al lavoro-Diritto alla Studio

Permessi e agevolazioni per disabili e familiari

La nostra **Costituzione** garantisce **pari dignità sociale a tutti i cittadini** dettando **principi di uguaglianza e non discriminazione** ripresi dalla Legge n.104 del 5 febbraio1992.
La **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili** dell'anno 2006**,** ratificata con legge n.18 del 2009 **dal Parlamento Italiano** e dall'**Unione Europea nel 2010** sanciscono la piena partecipazione e l'inclusione nella società delle persone con disabilità.

Invalidità civile- handicap- disabilità

L'invalidità civile da luogo ad una percentuale secondo il tipo e la gravità della patologia;
Handicap: difficoltà di inserimento sociale dovuta alla patologia;
Disabilità: capacità di inserimento lavorativo secondo la patologia.

Integrazione sociale del "disabile"

La piena inclusione del "diversamente abile" va garantita principalmente **con il lavoro**, attraverso il **collocamento mirato della legge 68/99**, volto a conciliare le esigenze dei lavoratore disabile con quelle dei datori di lavoro pubblici e privati.

Legge 68/99 : le modifiche del Jobs-Act

Nel **settembre 2015** è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo n. 151/15 contenente " **disposizioni di razionalizzazione e semplificazione della procedura e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità"** che modifica la Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili.
Il provvedimento introduce importanti novità , tra le quali ***la soppressione del comma 2 dell'art.3 obbligando le imprese con 15 unità ad assumere dal 1° gennaio 2017 un disabile*** (l'obbligo prima scattava in caso di nuove assunzioni).

Agevolazioni per le assunzioni (art.13 L.68/99)

Aggiornamenti

Legge 197/2022

Aumentano gli importi degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disabili.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento avrà un incentivo del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
incentivo del 35 per cento per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e 79 per cento;
per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi.

Altra novità l'assunzione di iscritti nelle liste di disoccupazione attraverso la **richiesta nominativa**: un **comitato tecnico** valuterà le capacità del disabile orientandolo verso un lavoro più idoneo, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Rimane l'obbligo di assumere soltanto disabili iscritti in apposite liste

Decreto Ministeriale n. 43/2022

"Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità".

UIL Servizio Politiche di Cittadinanza del Sociale e del Welfare

Segretario Confederale: Domenico Proietti

Nota informativa "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità"

Presentate e illustrate in conferenza stampa il 16 marzo c.a., a Roma, dal Ministro Orlando e la Ministra Stefani le "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità" e la relativa Banca dati del collocamento obbligatorio mirato.

Le Linee guida facendo propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tenendo conto degli obiettivi della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 definiscono interventi, indicazioni e metodi per ottimizzare risorse, servizi, strumenti e prestazioni per favorire l'inserimento lavorativo e la realizzazione dei progetti di vita indipendente delle persone con disabilità.

Secondo i principi delle pari opportunità, le linee guida, previste dal d.lgs. 151/2015, vengono implementate, con decreto ministeriale n. 43 dell'11 marzo 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della multidimensionalità, della redazione di progetti personalizzati, della realizzazione di una rete integrata di servizi per sostenere le persone con disabilità e le imprese interessate dalla norma del collocamento mirato.

Non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione del collocamento mirato, bensì intervengono per favorire la fruibilità dei servizi con strumenti e risorse adeguati, ridurre i divari territoriali e procedere allo standard omogeneo su tutto il territorio nazionale nel processo di attuazione delle norme.

Le Linee guida nascono, inoltre, per orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell'efficacia delle prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali.

Recepite quindi con Decreto Ministeriale n. 43/2022 le linee guida prevedono **interventi concreti specifici** rivolti a tre tipologie di beneficiari:

- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
- coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi;

- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.

Sarà formalizzato un organigramma e un Responsabile del processo di presa in carico e del progetto personalizzato per ciascuno degli iscritti alle liste per il collocamento mirato e sarà costruita, presso ogni Servizio per il collocamento mirato, una rete integrata attraverso la cooperazione operativa tra i diversi servizi pubblici territoriali nella quale partecipino, i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e l'Inail. I servizi di collocamento mirato raccolgono tutte le informazioni utili all'analisi del funzionamento del posto di lavoro disponibile e alla descrizione del relativo ambiente complessivo di lavoro, organizzano inoltre, la formazione per gli operatori del collocamento mirato, per potenziare le competenze specifiche relative all'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro.

Entro 18 mesi i servizi sono chiamati ad attuare una ricognizione sugli iscritti per verificare le permanenze nelle liste del collocamento obbligatorio per le persone iscritte da oltre 24 mesi, identificando: le cause prevalenti della loro perdurante condizione di disoccupazione; il numero di offerte di lavoro presentate loro nel medesimo periodo.

Una novità rilevante delle linee guida è rappresentata dall'introduzione del **Responsabile dell'inserimento lavorativo**, con funzioni di facilitatore con i centri dell'impiego e i servizi territoriali per l'inserimento lavorativo, nonché, di mediatore nel contesto lavorativo e nella gestione dell'ambiente di lavoro partecipa alla predisposizione del progetto personalizzato di inserimento lavorativo delle persone disabili. Deve possedere competenze specifiche acquisite con specifici percorsi di formazione. Per le PMI Il ricorso alla figura del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro può essere fatto anche in forma consulenziale attingendo a competenze disponibili sul territorio.

Vengono previsti, da parte delle amministrazioni competenti per il collocamento mirato, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici a favore di imprese ed enti che abbiano istituito la figura del Responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro. Vengono previste di campagne di comunicazione e promozione per la valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese che garantiscano buoni risultati quantitativi e qualitativi sul piano occupazionale e producano i necessari cambiamenti culturali sulla tematica della disabilità in contesti organizzativi e produttivi.

Altro strumento fondamentale della rete integrata sarà il comitato tecnico, il quale ha il compito di compilare la scheda che dovrà contenere l'esito della valutazione in ottica bio-psico-sociale. Viene infatti assicurata la presenza di équipe multidisciplinari che coinvolgono in maniera più continua il centro per l'impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari e sarà individuato un case manager che, come nel caso del Reddito di Inclusione, curi la realizzazione e il monitoraggio del progetto personalizzato.

Tra gli strumenti previsti, figura anche il "lavoro agile, inteso come accomodamento ragionevole, con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Fulcro della disciplina del lavoro agile – viene precisato - è l'accordo tra le parti; in esso, infatti, si individua la base volontaria del ricorso a tale modalità di resa della prestazione.

Le amministrazioni, entro il 31 marzo di ogni anno prevedono una ricognizione sulle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate al collocamento mirato sul proprio territorio. E' previsto il coinvolgimento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato e nella definizione del patto di servizio personalizzato.

Viene istituita la Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, che definisce le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili. Il consolidamento della gestione sistematica dei dati amministrativi, attraverso la piattaforma informatica, accessibile a Regioni, Inail, Dip.to Funzione Pubblica, Presidenza Consiglio dei Ministri, Anpal, datori di lavoro pubblici e privati e persone iscritte presso il collocamento mirato, prevede l'aggiornamento costante e regolare dei flussi informativi e una piena interoperabilità tra i sistemi di riferimento sulla disabilità, nel quadro della governance regionale e in sinergia con le esigenze di uniformità espresse a livello nazionale, anche ai fini di una loro opportuna analisi e valutazione.

Sono previste interlocuzioni fra Ministero del lavoro, INPS e INAIL e Regioni al fine di approntare tutti gli adempimenti utili per rendere operativa la stessa Banca dati con l'obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico in tutto il Paese. L'attuazione delle linee guida sarà oggetto di un monitoraggio annuale, da parte del Ministero con la collaborazione delle amministrazioni regionali competenti e tavoli tecnici tra gli attori istituzionali sono già stati previsti per i necessari completamenti.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 43 per avere il dettaglio più completo delle linee guida, vi riportiamo di seguito la bozza del decreto, il link dove è possibile scaricare *le slide* delle linee guida sul collocamento mirato presentate nella conferenza stampa e il link della gazzetta ufficiale (23/2/2022) per consultare il decreto 29 dicembre 2021 recante "*Definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della banca dati del collocamento mirato, per la razionalizzazione, la raccolta sistematica dei dati disponibili, per la semplificazione degli adempimenti, per rafforzare i controlli, nonché per migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi*".

https://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20521

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Presentazione-Linee-Guida-16032022.pdf

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01276/sg

9 maggio 2022

UIL Servizio Politiche di Cittadinanza del Sociale e del Welfare

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DI DUE MESI PER ANNO
Anticipo diritto alla pensione

L'articolo 80, comma 3, della Legge n. 388 del dicembre 2000, consente ai lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta **un'invalidità superiore al 74** per cento o assimilabile) di **richiedere**, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del **diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva**.
Questa norma di legge da il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo.
La suddetta norma agevolativa è in **vigore dal 1 gennaio 2002**. L'INPS **con circolare n. 29 del 2002** conferma la concessione "*ex-lege*" di due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi.

D.legge 90 del 24 giugno 2014,**convertito in L.114 –Agosto 2014**

L'articolo 25 : "**Semplificazione per i soggetti con invalidità**".

Certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi. La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (**permessi mensili e congedi biennali retribuiti**) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e non ammette l'equipollenza di altre certificazioni di invalidità.
L'art. 2, comma 2 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 423 del 27 ottobre 1993) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci **entro 90 giorn**i dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap può essere effettuato dal medico, in servizio presso la Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità.
L'accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque **una ulteriore visita specialistica**, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.

La legge 114 del 2014 abbassa il limite di 90 giorni a 45, e autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine estende al validità ai congedi retribuiti (**quelli fino a due anni di astensione**).

Diritto all'Istruzione

Insegnante di sostegno

La nostra Costituzione all'articolo 38 stabilisce il diritto all'istruzione e alla formazione professionale delle persone con disabilità,diritto ampiamente ripreso dalla legge 104/92.

La Corte Costituzionale ha ribadito che "*Il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale".*

Ogni anno a maggio le scuole di ogni ordine e grado, in accordo con le ASL e le famiglie di ragazzi disabili, stilano il **PEI** "Piano Educativo Individualizzato" in cui si decide il numero di ore di sostegno da assegnare l'anno scolastico successivo.

Purtroppo a causa dei tagli di bilancio vengono sacrificate le ore di sostegno: questa è una **grave forma di discriminazione** verso studenti che vengono posti in posizione di svantaggio nei confronti di compagni normodotati.

Indennità di frequenza

Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

La finalità dell'indennità di frequenza è quella di fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei **minori disabili**, in concomitanza con i periodi in cui queste sostengono spese legate alla frequenza di una scuola, sia essa pubblica o privata.

Grazie al **comma 5 dell'art.25 della** Legge 114/2014, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, i beneficiari ottengono in via provvisoria già al compimento del diciottesimo anno di età, in attesa della nuova visita, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (la pensione o l'assegno).

Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 marzo 1971 n. 118

….omissis…

(art.12) Pensione di inabilità:

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.

(art.13) Assegno mensile:

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore al 74% incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste,e'concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità….

….omissis…

Indennità di accompagnamento

Legge 11 febbraio 1980, n. 18.

E' concessa indipendentemente dall'età,a favore degli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili per minorazioni fisiche o psichiche.

Prima della nuova legge 114/2014 **un minore titolare di indennità di accompagnamento** per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, al compimento della maggiore età veniva sottoposto ad una nuova valutazione dell'invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli veniva revocata l'indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli spettava come maggiorenne.

Al 18° anno e 1 giorno perdeva tutti i diritti!

Il comma 6 della legge 114/2014 stabilisce finalmente che al **minore titolare di indennità di accompagnamento** per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità "sono attribuite al compimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari."

La concessione viene mantenuta in automatico.

Indennità di comunicazione

Legge 21 novembre 1988, n. 508

….omissis…

(art. 4)

A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti è concessa una indennità di comunicazione non reversibile,al solo titolo della minorazione,dell'importo di L.200.000 mensili per dodici mensilità.

….omissis…

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

Finalità. –

1. La Repubblica:

a)garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne **promuove la piena integrazione** nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e **nella società**;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e **la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività**, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d**) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.**

Art.3 –Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

Art.25. Accesso alla informazione e alla comunicazione

-…. iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 33- Agevolazioni
Permessi retribuiti

Il lavoratore dipendente ha la possibilità, su richiesta, di usufruire di 3 giorni al mese di permessi retribuiti qualora presti assistenza al coniuge, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.

Aggiornamenti

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n.105

E' stato eliminato il "referente unico dell'assistenza" e i permessi pari a 3 giorni mensili e il congedo straordinario per assistere un disabile grave possono essere fruiti in alternativa al padre e alla madre, anche adottivi o affidatari, anche da più familiari aventi diritto:
persone in "unione civile"
persone "conviventi di fatto"

CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI

Decreto Legislativo 119/2011

Art.4

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, i figli conviventi o uno dei fratelli o sorelle conviventi, hanno diritto a fruire del congedo parentale retribuito per la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Art.6

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

RICORSI

Legge 15 Luglio 2011, n. 111

CIRCOLARE INPS DEL 30 DICEMBRE 2011, N. 168

Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile - cecità civile - sordità civile - handicap e disabilità l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.

La riforma introdotta stabilisce che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta istanza di **accertamento tecnico preventivo**. In altre parole, non si procede più alla presentazione del **ricorso introduttivo** per il giudizio, ma deve essere depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l'istanza di accertamento tecnico allo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti la consulenza tecnica d'ufficio.

La consulenza tecnica preventiva avrebbe come obiettivo la possibilità di accordo tra le parti senza dare inizio al contenzioso giudiziale.

L'accertamento tecnico preventivo è **la condizione obbligatoria** di procedibilità della domanda. *L'improcedibilità deve essere eccepita (cioè contestata) dall'Avvocato dell'Istituto o rilevata d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza,* ***non oltre la prima udienza****.*

In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata l'istanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di **30 giorni** dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Barriere Architettoniche

Sono Barriere Architettoniche tutti gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."

L'accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

La Legge13/89 concede ai cittadini **contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su immobili** privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"

Agli edifici e spazi pubblici esistenti devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità dei servizi erogati.

Ogni edificio deve essere dotato, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Garantire l’inclusione sociale

Rimuovere cioè tutto ciò che aumenta il disagio del disabile eliminando o riducendo le barriere architettoniche e sensoriali per creare una ***SOCIETA’ PIU’ INCLUSIVA ed EQUA.***

Molti ancora oggi sono gli ostacoli e le barriere, anche culturali, che le persone disabili incontrano sul loro cammino, barriere che impediscono di beneficiare di beni e servizi per una migliore qualità di vita.

Michele Cirrincione

Firenze, giugno 2023

Sommario

DIRITTO AL LAVORO:

Legge 68/99: le modifiche al Jobs-Act……1

Agevolazione per le assunzioni (Art.13 – L.68/99) ……..2

Anticipo diritto alla pensione (Art.80 – Legge 388/2000) ..……..3

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE:

Insegnante di sostegno……..5

Indennità di frequenza- Legge 11 ottobre 1990, n. 289……5

Indennità di accompagnamento- Legge 11 febbraio 1980, n.18…….6

Indennità di comunicazione- Art.4- Legge 508/1988……7

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate- Legge n.104 / 5 febbraio 1992- ...……..7

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n.105……..……9

Congedi biennali retribuiti- Decreto legislativo 119/2011…,……..10

RICORSI:
Legge 15 luglio 2011, n.111……..……..……11

BARRIERE ARCHITETTONICHE:

Legge 9 gennaio 1989 n.13……12

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503…...12

Indice legislativo

Legge 118/1971:
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 18/1980:
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Legge 508/1988:
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

Legge 13/1989:
“*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".*

Legge 289/1990*:*
Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

Legge 104/1992:
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Legge 503/1996:
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Legge 68/1999:
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Legge 388/2000:
“*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"*
Legge n.18 del 2009:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Legge 111/2011:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Decreto Legislativo 119/2011:
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

Legge 114/2014*:*
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 151/2015:
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183

Decreto Legge 18/2020:
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Legge 27/ 2020:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto Ministeriale n. 43/2022
Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.

Decreto Legislativo 105/2022
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

---

Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP) - Segreteria Regionale -
Via Vittorio Corcos n.15-50142, Firenze. Tel. 0554223306 - Fax 0554222178
Email: toscana@uilpensionati.it - www.uilpensionatitoscana.it